

## IL TRIBUNALE FEDERALE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA SPORT ROTELLISTICI

composto da:

**Prof. Avv. Pierfrancesco BRUNO** - Presidente

**Avv. Valerio CIONI** - Componente

**Avv. Andrea GIUGNI** - Componente supplente

riunitosi il giorno 23 del mese di settembre 2020 alle ore 10.00 e segg. in modalità promiscua (presso gli uffici federali e telematicamente) per decidere in ordine al ricorso proposto, ex art. 33-bis del Regolamento Organico, in data 17 settembre 2020 dal Procuratore Federale, avente a oggetto la tabella Voti compilata per l'esercizio dei diritti di elettorato attivo attribuiti alla **A.S.D. Edera** (codice federale di affiliazione n° 0177) ai sensi dell'art. 23 dello Statuto Federale,

### **premesse che**

- in vista alla 45<sup>a</sup> Assemblea Ordinaria F.I.S.R. del 15 novembre 2020 veniva compilata dai competenti organi federali e comunicata la Tabella di attribuzione dei Voti compilata in base alle disposizioni di cui all'art. 23 dello Statuto Federale;
- tale provvedimento censiva tutte le società aventi diritto al voto assegnando ad ognuna di esse i relativi voti;
- tali elenchi venivano ritualmente comunicati alla Procura Federale e alle società e pubblicati sulla pagina web della Federazione;
- la Procura Federale provvedeva tempestivamente a proporre ricorso in relazione ai diritti di voto attribuiti società in epigrafe indicata,

### **considerato che**

- ai sensi dell'art. 20 dello Statuto Federale «1. Nelle Assemblee federali hanno diritto al voto di base, stabilito al successivo art. 23, comma 1, lett. a), i Gruppi Sportivi firmatari di apposite convenzioni con il CONI ai sensi della legge 78/2000 art. 6, le associazioni e le società che risultano iscritte

*al Registro delle Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche del CONI i quali: a) abbiano maturato un'anzianità di affiliazione di 12 mesi precedenti la data di celebrazione dell'Assemblea, a condizione che, in ciascuna delle stagioni sportive concluse, comprese nel suddetto periodo di anzianità di affiliazione, abbiano svolto, con carattere continuativo, effettiva attività sportiva stabilita dai programmi federali ed a condizione che nei 12 mesi antecedenti la data di convocazione dell'Assemblea abbiano partecipato, all'attività sportiva ufficiale della Federazione. A tal fine, è da considerarsi attività sportiva quella a carattere agonistico, amatoriale, scolastico e promozionale svolta nell'ambito dei programmi federali. Per continuità dell'attività svolta, si intende la partecipazione ad almeno un campionato del minimo livello territoriale previsto dalle norme di ogni singola disciplina; b) alla data di convocazione dell'Assemblea siano regolarmente affiliati alla FISR; c) non abbiano pendenze economiche con la Federazione relative alle quote di affiliazione, riaffiliazione e tesseramento; d) non siano sottoposti a provvedimenti di sospensione dall'attività federale comminati dagli organi della Giustizia Sportiva; ai fini dell'esercizio del diritto di voto, l'iscrizione al Registro delle Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche che del CONI opera a far data dalle elezioni ordinarie per il quadriennio 2021-2024. 2. Hanno diritto al voto gli atleti ed i tecnici maggiorenni in attività e in regola con il tesseramento per l'anno di celebrazione dell'Assemblea»;*

- o ulteriori verifiche effettuate dalla Segreteria Federale in relazione al calcolo e all'attribuzione dei punteggi riportati nell'elenco di cui in premessa, hanno posto in evidenza il fatto che la società sportiva identificata con il codice federale n° 3312, ha partecipato al campionato giovanile hockey per la stagione agonistica 2019-20 e, pertanto, ha diritto ad esprimere il voto nelle assemblee federali, ai sensi dell'art. 20 dello Statuto;
- o lo svolgimento di tale attività non comporta, tuttavia, l'inserimento della società fra le prime 14 della classifica generale, per cui non è possibile riconoscerle i voti plurimi;

- o essa ha diritto, invece, ai 10 voti di base che erroneamente non le sono stati assegnati;
- o la Società va espunta, di conseguenza, dall'elenco di quelle «*non aventi diritto al voto*»;
- o il ricorso risulta, quindi, fondato e deve essere accolto procedendo al ricalcolo dei voti da attribuirle,

**P.Q.M.**

ai sensi dell'art. 33-bis del Regolamento Organico, il Tribunale Federale della Federazione Italiana Sport Rotellistici, come in epigrafe composto:

- **accoglie il ricorso** proposto dal Procuratore Federale;
- **dispone** l'espunzione della società dal novero di quelle non aventi diritto al voto;
- **ricomputa** i voti complessivamente spettanti alla A.S.D. Edera in misura pari a **n° 10 di base**;
- manda alla Segreteria affinché:
  - ✓ comunichi senza ritardo il contenuto della presente decisione alla Società ricorrente e all'Ufficio del Procuratore Federale;
  - ✓ provveda alla sua pubblicazione nel sito della Federazione nonché agli eventuali ulteriori adempimenti presso i competenti Organi Federali.

Così deciso in Roma, il 23 settembre 2020.

**Prof. Avv. Pierfrancesco BRUNO** - Presidente

**Avv. Valerio CIONI** - Componente

**Avv. Andrea GIUGNI** - Componente supplente